

REGOLAMENTO (CEE) N. 2936/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione ⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁴⁾, stipula, all'articolo 17, che ogni immissione in libera pratica nella Comunità di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione della prova del deposito di una cauzione destinata ad impedire che possano beneficiare dell'aiuto al consumo anche oli originari di paesi terzi; che l'articolo 18 dello stesso regolamento prevede, tra le condizioni necessarie per lo svincolo di tale cauzione, che l'olio sia esportato sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, può essere concessa una restituzione per gli oli d'oliva esportati verso paesi terzi; che l'entità della restituzione può variare onde tener conto, tra l'altro, della corresponsione dell'aiuto al consumo;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2677/85, l'olio d'oliva sfuso o condizionato in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5

litri non può fruire dell'aiuto al consumo; che, al fine di evitare profitti immotivati, è pertanto d'uopo disporre che, in caso d'esportazione d'olio d'oliva condizionato come testè indicato, il certificato necessario per lo svincolo della cauzione in causa — la cui entità è pari a quella dell'aiuto al consumo — non possa venir rilasciato se per l'operazione è concessa una restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al paragrafo 4 dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2677/85 è aggiunta, alla fine del primo comma, la frase seguente:

« Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, punto b), tale certificato non viene rilasciato se per l'esportazione considerata è concessa una restituzione all'esportazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.